

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA
N. 3/10[^] del 16.11.2018

V COMM. CONSILIARE
2^A COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE10[^]

**Modifiche alla Legge regionale 19 Ottobre 2004, n. 25
(Statuto della Regione Calabria)**

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 4535 del 16.11.2018

Classificazione 02.04

D'iniziativa del Consigliere Regionale GALLO

Presentata e depositata in data 16 Novembre 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la Legge Regionale 6 Luglio 2015 n. 15 è stato tra l'altro modificato l'art. 35 della Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25: in particolare, all'art. 35 di quest'ultima è stato eliminato il comma 4, che prevedeva un limite massimo di 4 unità nella nomina di assessori che non fossero membri del Consiglio regionale. Tale scelta, se da un lato ha del tutto tranciato il rapporto tra Giunta e Consiglio, e per questa via tra Giunta ed elettori, dall'altro ha finito per incrementare notevolmente i costi di funzionamento della stessa Giunta regionale, per la duplicazione di spese e strutture. Nello specifico, per come previsto dalla Legge Regionale 26 Maggio 1997, n. 8, recante "Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria", gli assessori regionali si avvalgono di apposite strutture, con compiti di segreteria e di specifica collaborazione, dunque costituite ex novo in caso di nomina di assessori esterni al Consiglio, mentre invece in caso di nomina assessorile di consigliere regionale in carica questi potrebbe far affidamento sulla propria struttura o, in alternativa, rinunciare a questa per avvalersi di quella prevista in caso di conferimento di deleghe gestionali di Giunta, comunque consentendo all'ente di conseguire un risparmio. L'asserita superfetazione dei costi è stata lamentata, del resto, in via ufficiale anche dalla Corte dei Conti, che nel 2017 ha segnalato l'esistenza di uno sforamento pari a circa 900.000 euro, nel complesso, per le spese flessibili del personale regionale legato al funzionamento sia dei gruppi consiliari regionali, sia della stessa Giunta. E mentre i gruppi consiliari, attraverso l'eliminazione del premio incentivante, hanno consentito alla Regione di procedere ad un risparmio – ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli già realizzati nel corso della presente Legislatura – pari a 270.000 euro, nessuna razionalizzazione è stata operata dall'organo di governo, per l'evidente impossibilità di varare operazioni di contenimento in mancanza di adeguati e mirati interventi legislativi.

La legge proposta, composta di soli due articoli, nel rispetto delle modalità e procedure fissate dall'art. 58 Legge regionale 19 Ottobre n. 25 e ss. mm. e ii., si prefigge di raggiungere questo scopo ed avvicinare, peraltro, le istituzioni e la politica al sentire comune ed al chiaro indirizzo fornito dai calabresi nei diversi, ultimi appuntamenti elettorali.

In particolare, con l'articolo 1 si introduce la modifica dell'art. 35 co. 3 Legge Regionale 19 Ottobre n. 25, introducendo il limite massimo di tre assessori esterni.

L'art. 2 regola invece l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Al contrario, per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso consente di conseguire maggiori risparmi da utilizzare per esigenze di bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				0,00


J. Fell

Art. 1

All'art. 35 co. 3 Legge Regionale 19 Ottobre n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente" sono inserite le parole "I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio in numero complessivamente non superiore a tre unità".

Art. 2

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of two lines of cursive script. The top line is shorter and more compact, while the bottom line is longer and more flowing, extending further to the right.